

03/12/09
7/12/09

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Distaccata di Empoli

Atto di citazione

Il Sig. Narici Corrado, nato a Napoli il 01.09.1960, e residente ad Empoli in Via Tommaseo n. 5, C.F. NRCCRD60P01F839R, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Tamma con studio in Via Francesco Bonaini n. 26, a Firenze, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barbara Piccini in Via Bonistalli n.22 a Empoli, come da mandato conferito a margine del presente atto (fax 055/483369 ed indirizzo e mail m.tamma@gmail.com)

espone quanto segue

1. Il Sig. Corrado Narici, in data 17/03/04, alle ore 18,00 circa, passeggiava all'interno dei giardini di Piazza Toscanini, in Empoli, quando veniva colpito, in pieno volto, da un piattello di una giostra ivi presente. Si precisa che la giostra in questione, prodotta nel 1996 dalla ditta Kaiser&Kuhne Freizeittgerate, è costituita da un albero portante in legno dell'altezza di 3,5 metri, sulla cui sommità è ancorata una traversa girevole della lunghezza di 3 metri, alla quale sono fissate due catene in acciaio di 2,5 metri circa. Tali spezzoni di catena terminano con due piattelli di gomma (diametro 30 cm e peso di 1,5 Kg.), che fungono da seggiolini e che girano velocemente ad altezza d'uomo;

COMUNE DI EMPOLI Protocollo Generale

Num. Protocollo 0066094
Data Protocollo 09/12/2009
Data Ricevimento 09/12/2009

Categoria 05
Classe 01

Avv. Maria Tamma
studio legale
Via Francesco Bonaini, 26 - 50134 FIRENZE
Tel. 055 472177 - fax 055 483369
E-mail: maria.tamma@libero.it
Cod. Fisc. TMM MRA 68S48 A662S
Part. IVA 04918210487

Seppicini S
all. mandato

COPIA CONTROPARTI

Delego
rappresentarmi
difendermi
presente procedura in
ogni sua fase e grado
l'Avv. MARIA TAMMA
ad essa espressamente
conferendo, anche
disgiuntamente, ogni più
ampia facoltà ivi
comprese quelle di farsi
sostituire, rinunciare agli
atti, riscuotere e rilasciare
quietanza, transigere e
conciliare riassumere e
proseguire il processo
chiamare in causa terzi,
formulare domanda
riconvenzionale, resistere
nelle opposizioni di cui
art. 615-617-619-645
c.p.c., proporre appello ai
sensi dell'art. 83. c.p.c.
ultimo comma, notificare
l'atto di precetto, proporre
opposizione al medesimo,
eleggere domicilio in
sensi dell'art. 480 III^e
comma c.p.c., nonché
procedere esecutivamente
e quant'altro possa
occorrere, con espressa
preventiva ratifica di ogni
atto. Dichiaro di
eleggere domicilio in Via
Bonistalli 22 Empoli
d/o Avv. Barbara Piccini
Firenze li 12/11/2009

[Signature]
La
firma è autentica
[Signature]

2. a seguito del violento colpo ricevuto, l'attore riportava gravissime lesioni, per le quali veniva soccorso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Empoli, ove, il medico di turno, dopo l'esecuzione della TAC del massiccio facciale, diagnosticava: *“Frattura paramediana della branca orizzontale della mandibola con modesta scomposizione dei monconi ossei”* e collaterale *“presenza di materiale denso a significati flogistico-iperplastico in sede mascellare destra”*; venivano riconosciuti venti giorni di prognosi iniziale, come da referto del Pronto Soccorso dell' Azienda ospedaliera di Empoli del 17.03.04 (che si allega quale doc. n. 1); in data 18/3/2004 l'attore veniva trasferito presso l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale dell'ospedale di Careggi-Firenze ove in data 20.03.04 veniva eseguita una prima RX ortopantomica delle arcate dentarie, con esito *“frattura della branca orizzontale dell'emimandibola sinistra con interessamento della sinfisi”*;
3. in data 24.03.04 il Sig. Corrado Narici veniva sottoposto ad intervento chirurgico di sintesi della frattura mandibolare, con due placche, viti e successiva sutura, ed in data 29.03.04, veniva dimesso, in regime di dimissione protetta, con prognosi di giorni venti (vedasi cartella clinica che si allega quale doc. n. 2); la malattia metatraumatica veniva successivamente seguita dalla Dr.ssa Eleonora Bagnoli, che, previe certificazioni del 17/4/04 - 3/5/04 -23/5/04 - 7/6/04

(docc.ti 3-6), lo riconosceva clinicamente guarito con postumi da valutarsi in sede medico-legale in data 07.06.2004;

4. in data 23.04.2004 il Sig. Narici eseguiva ortopantomografia presso l'Istituto di Radiologia ed Ecografia di Empoli (doc. n. 7) dalla quale emergevano *“esiti di intervento chirurgico alla regione mentoniera con doppio fissaggio a placca e viti metalliche. Cerchiaggio di 2° e 3°. Appena percettibile una sottile rima di infrazione sulla regione mediale mandibolare. Ampia formazione cistica (diametro 10 mm). Residuo radicolare interposto tra 5° e 6°”*; al controllo clinico successivo del 26.04.04, presso la medesima Chirurgia Maxillo -facciale di Firenze, veniva evidenziato *“esito di frattura di mandibola trattata chirurgicamente; esiti di neoformazione mandibolare sinistra, rimozione del filo metallico interdentale, consiglio di consulenza odontoiatrica”*(doc. n. 8).
5. In data 30.08.04, persistendo grave sintomatologia, l'attore eseguiva RX ortopantomica e visita specialistica presso il Dipartimento Clinico di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale del'A.O.U. “ Federico II° di Napoli, con esito *“malocclusione di II° classe di Angle con morso aperto anteriore. Veniva rilevata inoltre parestesia dell'emilabbro sinistro presumibilmente di origine traumatica* (doc .n. 9);

6. attualmente, nonostante l'intervento chirurgico di sintesi della frattura mandibolare, ben eseguito in un centro medico di alta specializzazione, permangono gravi disfunzioni dell'apparato buccale masticatorio; è presente una situazione di disordine atromiofasciale caratterizzata, a livello mandibolo-cranico, da alterazioni posturali statiche e dinamiche mandibolari con limitazione funzionale e asimmetrico movimento delle articolazioni temporo-mandibolari, aggravate da condizioni di tensione della muscolatura masticatoria elevatrice; si configura altresì una sindrome algico-disfunzionale caratterizzata da dolori acuti dalla masticazione, con conseguenti limitazioni dell'apertura della bocca, latero-deviazioni della mandibola e disocclusioni. La frattura scomposta della branca orizzontale della mandibola ha prodotto anche una lesione del nervo alveolare inferiore, ramo del trigemino (con conseguente deficit neurosensoriale a livello della cute dell'angolo sinistro del mento).
7. A causa delle gravi lesioni riportate, l'attore, mediante il proprio difensore di fiducia, con lettera racc. a/r del 23/03/04 (doc. n. 10), rivolgeva formale richiesta di risarcimento danni al Comune di Empoli; successivamente, con lettera raccomandata del 13/04/04 (che si allega quale doc. n. 11), il Comune di Empoli, tramite la propria compagnia d'assicurazione, respingeva ogni addebito;

disattese erano pure le richieste risarcitorie avanzate dall'Avv. Tamma con lettera raccomandata a/r del 4/10/07 (doc. n. 12); il Dr. Milloni ed il Dr. Salerni, liquidatori presso l'Ispettorato Sinistri delle Generali Assicurazioni, nei mesi successivi, nella fase delle trattative, riferivano all'Avv. Tamma di non poter liquidare il danno.

8. Sulla base di quanto sopra esposto, è innegabile che il Sig. Narici abbia subito un danno ingiusto, meritevole di un congruo risarcimento. Considerando il tempo ormai trascorso, a questo punto, possiamo considerare permanenti i postumi descritti in perizia. Tali esiti sono stati stimati dal Dr. Franchi (vedasi relazione medico-legale che si allega quale doc. n. 13) nella misura del 12%; il periodo di inabilità temporanea è stato valutato nella complessiva durata di ottanta giorni, di cui 30 giorni di inabilità temporanea totale, con incapacità completa alle normali occupazioni, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 20 giorni al 25%. In considerazione dei numerosi episodi di ansia e depressione reattiva (vedasi doc. 14) patiti dal Sig. Narici, a seguito del trauma, dovrà tenersi conto anche della sofferenza affettiva ed emotiva connessa alle conseguenze riportate sul piano funzionale ed estetico. Dovrà pertanto essere riconosciuto anche un congruo ed adeguato danno morale da computarsi sia come appesantimento del punto biologico, che viene perciò

incrementato di un valore ritenuto spettante a titolo di danno morale, altrimenti detto: $DB + DM =$ danno non patrimoniale, sia di un'ulteriore ammontare valutato in via equitativa, ai fini di un'adeguata personalizzazione del danno. Le quattro sentenze delle SS.UU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 emesse in data 11 novembre 2008 avevano patrocinato la tesi della somatizzazione del danno morale nel biologico, in caso di degenerazione della sofferenza in patologia (realizzatasi nel caso di specie). La Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407, ha però ribadito *" l'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto"*; la Cassazione civile, sez. III, 12 Dicembre 2008, n. 29191 (Pres. Varrone, Rel. Petti) ha affermato che *"nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute"*; la Cassazione civile, sez. III 13 gennaio 2009, n. 479 ha, a sua volta, stabilito che *"merita accoglimento il (...) motivo, in cui si deduce la violazione di legge (art. 2059) per la mancata liquidazione del danno morale contestuale alle lesioni gravi"*; la Cassazione civile,

sez. III, 09 Aprile 2009, n. 8669 ha riconosciuto che *“il giudice di rinvio (...), dovrà riconoscere l'esistenza di quel danno non patrimoniale da reato, che per consolidata tradizione si definiva morale”*; in senso analogo vedasi anche la Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti); anche un recente intervento legislativo enucleato nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 ha inquadrato il danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale. L'art. 5 del decreto ha introdotto criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, prevedendo, espressamente, che debbano essere risarciti, in via cumulativa, danno biologico e danno morale; infine anche la giurisprudenza di merito ha assunto un ruolo decisivo nello sgretolamento della *“vis espansiva”* del decisum delle quattro Sezioni unite. Il Trib. di Torino, 17 marzo 2009 n. 2081, ha affermato che sia ancora configurabile quel tipo di pregiudizio che veniva, in precedenza, riconosciuto e risarcito col nome di *“danno morale”*; il Tribunale di Piacenza del 4 giugno 2009, (Est. Morlini) ha ribadito che il danno morale è ontologicamente diverso dal biologico ed ha una sua autonomia ed ha altresì precisato che *“...d'altronde, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, ha ribadito l' autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della*

dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ. , sez. III, 12 dicembre 2008 n. 29191; cfr. anche Cass. n. 379/2009, Cass. n. 557/2009 e Cass. n. 11059/2009); per quanto riguarda il danno morale, afferma il giudicante, “è ben vero che esso, secondo il recente insegnamento di Cass. Sez. Unite, n. 26972-5/2008 (...) non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale; e che pertanto non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed oggetto di un autonomo accertamento. Tuttavia è altrettanto vero che detta prova, secondo le stesse Sezioni Unite, può essere fornita per presunzioni; e che nel caso di specie, appare certamente possibile presumere una sofferenza morale connessa al dolore patito per la rilevante lesione oggetto di causa.” La persistenza del cumulo tra danno biologico e morale proviene anche dall'osservatorio per la giustizia civile di Milano che ha depositato, in data 22 maggio 2009, le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e da perdita del rapporto parentale, le quali hanno introdotto il criterio dell'appesantimento del punto percentuale (il punto “biologico” viene incrementato di un valore ritenuto spettante a titolo di danno morale). Al fine di individuare l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e

psichiche patite, le tabelle milanesi prevedono un ulteriore "aumento personalizzato". I valori indicati dalle tabelle costituiscono però soltanto un indice dal quale il Giudice, sulla base di valutazioni equitative, può anche decidere di trascendere in sede di personalizzazione del danno. La composizione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, risponde infatti a tante e tali variabili soggettive e non preventivabili, da rendere inadeguato ogni sistema di contenimento delle variabili stesse in griglie risarcitorie precostituite (vedi a proposito, App. Napoli Sez. IV Sent., 3 aprile 2009 *"ferma restando la possibilità (non l'obbligo) del giudice di orientare l'operazione di liquidazione secondo indici preordinati, il valore punto, e secondo schemi predisposti dalla stessa giurisprudenza, tabelle di valutazione del danno alla persona, il risultato finale non può sfuggire alla necessaria "personalizzazione" che tenga conto dei concreti pregiudizi subiti e della reale entità del danno"*). Per quanto riguarda il danno estetico (come nel caso di specie), vedasi anche Trib. Treviso Sez. I Sent., 20 gennaio 2009 *"Ai fini della valutazione monetaria del danno estetico al viso dovrà tenersi conto delle ripercussioni sulla vita di relazione con la conseguenza che l'ammontare del risarcimento potrà essere determinato in via equitativa dal giudicante"*. Sulla base delle sopra esposte argomentazioni, la valutazione del danno non patrimoniale, nel caso di specie, non potrà quindi prescindere da quanto risulta ormai

consolidato nel più recente e prevalente orientamento giurisprudenziale. Dovrà pertanto essere valutata la sofferenza morale e psichica dell'attore unitamente al dolore ed alle sofferenze fisiche patite per la lesione oggetto di causa. Il danno complessivo patito dal Sig. Narici, calcolato seguendo i valori base indicati dalle tabelle può pertanto quantificarsi nella somma complessiva di euro 46.652,61 salvo quel più o quel meno che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e delle CTU e più esattamente: euro 39.018,21 per danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente del 12% in un soggetto di anni 43 all'epoca del fatto; euro 6.600,00 per invalidità temporanea (di cui euro 3.960,00 per 30 giorni di temporanea totale, euro 1980,00 per 30 giorni di temporanea al 50% ed euro 660,00 per 20 giorni di temporanea al 25%); oltre euro 1034,40 per spese documentate (doc.ti n. 15-16).

9. I sopra citati danni patiti e patienti dal Sig. Narici non possono che essere imputati al Comune di Empoli che ha autorizzato l'installazione di una "giostra" pericolosa nel parco di Piazza Toscanini. Detta responsabilità può evincersi chiaramente dalla perizia redatta dal Dott. Ing. Vincenzo Giuliano (doc. n. 17). Il pericolo si ravvisa nel fatto che i due sedili, piuttosto pesanti, muovendosi in modo incontrollato, rischiano di colpire chiunque si trovi nel loro campo di azione (zona pericolosa), proprio come

accaduto al Sig Narici. L'analisi dello stato dei luoghi e della dinamica dell'incidente, ha messo in evidenza che: a) un piattello (peso circa 1,5 Kg) in rotazione per forza centrifuga, può raggiungere una forza di diversi Kgm; b) i sedili, in rotazione, diventano oggetti mobili non controllati; c) l'intera zona interessata dal movimento oscillatorio diventa una zona molto pericolosa. Di fatti, quando sulla giostra è seduto un solo bambino, l'altro piattello vuoto e privo di peso si muove in modo assolutamente non controllabile. Chiunque transiti o giochi nella zona interessata dalla rotazione, compreso colui che provoca il movimento, può essere colpito da questi piattelli. Dalla valutazione rischi emerge detto pericolo potenziale; d) il Comune di Empoli è pertanto responsabile sia per non aver apposto in una zona così pericolosa adeguata segnaletica di sicurezza e di avvertimento, sia per non aver apposto una protezione attiva e cioè una recinzione atta ad impedire l'accesso e/o lo stazionamento durante il funzionamento dell'impianto da reputarsi pericoloso ai sensi dell'art. 2050 c.c. E' affermazione giurisprudenziale consolidata che per attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., debbono intendersi non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati (così Cassazione civile,

sez. III, 8 aprile 1978, n. 1629 e da ultimo tra le tante cassazione 8184/2002). Chi pone in essere un'attività pericolosa è tenuto ad organizzarla in forme tali che risulti scongiurata l'eventualità che la pericolosità trasmodi in danno concreto. -Per superare la presunzione di responsabilità l'esercente l'attività pericolosa deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività. La giurisprudenza ha precisato che i principi della responsabilità nello svolgimento di attività pericolose comportano un inasprimento dell'obbligo di diligenza. Per tali principi si vedano in giurisprudenza Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2003, n. 17851; Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2003, n. 7298; Cassazione civile, sez. III, 4 giugno 1998, n. 5484; Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 1991, n. 4710; Cassazione civile, sez. III, 21 novembre 1984, n. 5960;

10. recentemente, il Comune di Empoli, a riprova della pericolosità dell'impianto, ha comunque provveduto a rimuovere le catene ed i piattelli della giostra in Piazza Toscanini; pur non conoscendo le ragioni che hanno indotto



- 8 Referto del 26.04.04;
- 9 RX ortopantomica del Dipartimento Clinico di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale del'A.O.U. "Federico II° di Napoli ;
- 10 racc. a/r del 23/03/04 Avv. Alderotti / Comune di Empoli ;
- 11 lettera racc. del 13/04/04 Generali Ass.ni /Avv. Alderotti;
- 12 Lettera racc.a/r del 4/10/2007 Avv. Tamma/ Comune di Empoli – Generali Ass.ni;
- 13 relazione medico-legale Dr. Franchi;
- 14 certificato medico Dr.ssa Bagnoli ;
- 15 Ricevuta fiscale n. 67/2008 Dr. Franchi ;
- 16 Progetto di notula Ing. Giuliano;
- 17 perizia tecnica del Dott. Ing. Vincenzo Giuliano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, legge 488/1999 e successive modifiche, il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente controversia, alla data della domanda, ammonta ad euro 46.652,61.

Contributo Unificato euro 340,00

Firenze, 23 Novembre 2009

Avv. Maria Tamma




Relata di notifica

Io sottoscritta Avv. Maria Tamma, procuratore e difensore del Sig. Corrado Narici, con studio in Firenze, Via Bonaini 26, in base alla L.53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze rilasciata in data 26 maggio 2005, a seguito della sua adunanza del 18 maggio 2005, previa iscrizione al n. 146 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto di citazione a :

- Comune di Empoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via Giuseppe Del Papa n.4, 50053, Empoli (FI), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76307816341-6 spedito dall'Ufficio Postale , Succ. FI 23 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Maria Tamma




STUDIO LEGALE
AVV. MARIA TAMMA
Via F. Bonaini, 26 - 50134 FIRENZE

N. 146 ERON
AVV. MARIA TAMMA
Via F. Bonaini, 26 - 50134 FIRENZE
Maria Tamma

Postaraccomandata Postalelliane
AR € 6,00
5104070304 50052

35586 - 50134 FIRENZE SUCC.23 25 (R) 01.12.2009 11.04

*Apell. la
Comune di Empoli
in persona del Sindaco. pro Tempore
Via G. Del Papa 41
50053 EMPOLI*

AG

76307816341-6